



REGOLAMENTO

**PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI
ALL’ENTE**

1 - Oggetto e ambito di applicazione.

- a) Il presente documento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e sul Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura interna:
- Le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Ente Provincia degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione;
 - Le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto di patrocinio legale.
- b) Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Provincia in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza, in caso di impossibilità e/o incompatibilità degli Avvocati interni.
- c) Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IIB), D. Lgs 12/04/06, n.163: "*Codice e di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo Codice.

2 - Istituzione dell'Elenco speciale degli avvocati patrocinatori della Provincia.

- a) Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al competente Servizio ove è assegnata la funzione di supporto amministrativo all'Avvocatura, sentita l'Avvocatura medesima, con le modalità di seguito descritte.
- b) L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso e decorrenza iscrizione all'Ordine:

TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C –CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.

ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE

- a. Iscritto da meno di 5 anni.
 - b. Iscritto da 5 a 10 anni.
 - c. Abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori.
- c) L'inserimento in una ed esclusiva sezione dell'Elenco avviene su richiesta del professionista o dell'associazione professionale interessata, da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 4, a seguito di Avviso pubblico o semestralmente.
 - d) I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.
 - e) La Provincia si riserva, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco, in via del tutto eccezionale e motivata, secondo quanto valutato dal suo legale rappresentante, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
 - f) L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000.
 - g) La scelta del Legale nell'ambito di ciascuna Sezione avverrà a rotazione e previa procedura di cui al seguente punto 5.
 - h) L'elenco formato è tenuto dal competente Servizio ed è aggiornato semestralmente in ragione delle nuove domande pervenute nel semestre precedente e/o richieste di variazione d'iscrizione nella competente sezione. L'aggiornamento sarà oggetto di apposito atto formale e sarà pubblicato sul sito della Provincia.

3 - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco.

- a) Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, che si trovino nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione. A tal fine si considerano rilevanti, in quanto compatibili, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06, Codice dei contratti.
- b) Nell'Elenco non possono essere iscritti i professionisti che, al momento dell'iscrizione:
 - si trovino in conflitto di interessi a norma dell'art 24 del Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, e s-m.i.);

- abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause di qualsiasi tipologia e valore contro la Provincia di Brindisi;
- abbiano patrocinato nei precedenti due anni, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause di qualsiasi tipologia e valore contro la Provincia di Brindisi; dalla presente esclusione è fatta salva la proposizione di Decreti Ingiuntivi, laddove l'Amministrazione Provinciale non abbia esperito opposizione, riconoscendo il debito;
- dipendenti provinciali cessati dal Servizio negli ultimi due anni dalla data di formazione e o aggiornamento dell'Elenco.

La sussistenza del requisito di cui al precedente punto a) è condizione per la permanenza nell'Elenco; la sopravvenienza, in costanza di iscrizione, di una tra le situazioni previste al precedente punto b), comporta l'obbligo di cancellazione dall'Elenco ed il divieto di conferimento incarichi.

4 - Modalità di inserimento nell'Elenco.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale e di non che non sussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) Curriculum di studio, con indicazione del voto di laurea, del voto di abilitazione forense, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente Provincia di Brindisi per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- d) Dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete che, in caso di studi associati o società, dovrà essere sottoscritta dai singoli professionisti o soci a questa appartenenti;
- e) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f) Copia del codice fiscale e della partita IVA;
- g) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- h) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso l'aggiornamento dei loro *curricula* e l'eventuale richiesta d'inserimento in altra sezione dell'Elenco.

5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco.

In caso di impossibilità e/o incompatibilità dell'Avvocatura interna a costituirsi e/o ad attivarsi processualmente, il competente Servizio, sentita l'Avvocatura, propone una terna di nominativi, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo dall'Elenco nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Tipologia e Valore del Contenzioso;
- b) Anzianità di iscrizione all'Albo Professionale
- c) Abilitazione al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori;
- d) foro di competenza della causa da affidare;
- e) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- f) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- g) disponibilità ad accettare un corrispettivo per come determinato dall'Ente, secondo le disposizioni tariffarie vigenti.

La scelta del professionista, nell'ambito di ciascuna sezione, avverrà, in maniera trasparente e nell'interesse del buon esito del contenzioso a favore dell'Ente, da parte del Legale Rappresentante dello stesso, tra la terna di nominativi proposti, assicurando idonea rotazione tra gli iscritti nella stessa sezione.

Nel momento in cui il professionista accetta per iscritto l'incarico conferito con le modalità di cui all'articolo seguente, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Provincia, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense. Il professionista dovrà altresì dichiarare che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata dall'Amministrazione nel provvedimento d'incarico, provvederà al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Provinciale.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Provincia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Provincia.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con la Provincia.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

6 -Condizioni- Lettera di Incarico.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione del valore della causa facendo riferimento agli scaglioni di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.;
- b) i compensi professionali saranno determinati e corrisposti in relazione ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i.;
- c) i compensi spettanti al medesimo legale relativi a cause aventi per oggetto la violazione della medesima disposizione normativa, anche se non riunite per

connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ridotti nella misura del 20% con riferimento ai minimi di cui ai parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i;

- d) qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata dall'Amministrazione nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più l'Amministrazione; In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata dall'Amministrazione nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte mentre l'Amministrazione Provinciale liquiderà solo la differenza tra gli importi.
- e) Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

7 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

8 Liquidazioni

La liquidazione della parcella dovrà avvenire, a conclusione del singolo grado di giudizio, nel termine di giorni 30 decorrenti dall'invio della fattura elettronica, secondo le modalità di legge.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare telematicamente notula *pro forma* al Servizio competente che verificherà, sentita l'Avvocatura, la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

E', altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione. Per i giudizi amministrativi, la parcella sarà liquidata solo all'esito del giudizio di merito, con esclusione di corrispettivi limitatamente alla fase cautelare.

Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela dell'Ente, nonché fascicolo di parte.

Nel provvedimento di incarico può essere prevista l'anticipazione da parte dell'Ente delle spese (c.u, bolli vari, notifiche, spese di viaggio se rilevanti) necessarie per lo svolgimento dell'attività.

9- Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o delle associazioni di professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o per i quali sia sopravvenuta una tra le situazioni descritte all'art. 3, comma b);
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

10 - Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un “ Registro degli incarichi conferiti” e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio competente.

11 - Pubblicità

L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori della Provincia e gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'Elenco, la Provincia, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio e sul portale Web dell'Ente.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

11- Privacy

Ai sensi del D.Lvo. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse dell'ente.
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n.196/2003;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui al punto 2).

12 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.